

Esercizio impianti di riscaldamento

Norme di legge in merito ai periodi ed orari di funzionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici.

Il D.P.R. 16/04/2013, n. 74, regola i limiti di esercizio degli impianti termici degli edifici. Il territorio comunale di Fara Gera d'ADda è inserito nella zona climatica "E" e pertanto l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore giornaliere continuative ovvero frazionate in due o più sezioni comprese fra le ore 5,00 e le ore 23,00.

Al di fuori di tali periodi gli impianti termici *possono* essere attivati (quindi senza bisogno di ordinanza del Sindaco), solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

A fronte di ulteriori comprovate esigenze, in deroga alla suddetta normativa il Sindaco, con propria ordinanza, può ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera.